

CAMERA DEI DEPUTATI N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CENTO**

Modifica dell'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati tossicodipendenti

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, estende gli effetti penali della sospensione condizionale della pena detentiva anche alla pena pecuniaria.

L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 parla infatti solo di sospensione della esecuzione della pena detentiva.

D'altro canto, ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'articolo 163 del codice penale se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'articolo 135 del codice penale (vedi, al riguardo, Cas-

sazione, 21 maggio 1991, Salami, Cassazione penale 1993, 326). Non sussiste quindi alcuna ragione di politica criminale per mantenere distinti gli effetti sospensivi previsti dall'istituto di cui all'articolo 163 del codice penale e l'istituto di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che si vuole in tal senso modificare. E la stessa *ratio legis* dell'articolo 90, atteso che la stessa si fonda sull'avvenuto reinserimento o, comunque, sulle acquisite capacità di reinserimento sociale da parte dell'interessato, impone tra gli effetti di cui all'articolo 90 la sospensione della pena pecuniaria nonché degli effetti penali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — (*Sospensione della esecuzione delle pene*). — 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria qualora accerti che la persona sia sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione della esecuzione delle pene rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende agli effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti da reato.

4. La sospensione della esecuzione delle pene non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive e pecuniarie inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'articolo 91, comma 1 ».

€ 0,26



14PDL0026480